

Giuseppina Pisciotta

L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale

ISSN 1724-7322

Dipartimento di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente

Viale delle Scienze, ed. 13 - 90138 Palermo (Italia)

Tel: (+39) 0916626220 – Fax: (+39) 091596506

giureta@unipa.it

www.giureta.unipa.it

L'IMPRESA AGRICOLA TRA MERCATO E STATUTO SPECIALE*

SOMMARIO: 1. Impresa agricola, impresa agroalimentare e statuto dell'imprenditore agricolo - 2. Lo statuto dell'imprenditore agricolo: il superamento della sua giustificazione - 2.1 L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e la sopravvivenza dell'art.2136 - 2.2. Obbligo di registrazione ed estensione all'imprenditore agricolo dello statuto dell'imprenditore "commerciale" - 2.3. L'obbligo della tenuta delle scritture contabili - 2.4 L'insolvenza dell'imprenditore agricolo

*Giuseppina Pisciotta***

1. La riforma dell'art. 2135 c.c. , com'è noto, è stata determinata e ispirata dalla delega contenuta negli artt. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura) e 8 (Principi e criteri direttivi) della legge 5 marzo 2001, n.57¹ recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"², una legge che

* Il presente lavoro riproduce, con i dovuti aggiornamenti, la relazione tenuta il 23 maggio 2006 nell'ambito delle attività seminariali del Dottorato di ricerca in Diritto dell'impresa.

** Professore Ordinario di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo.

¹ Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. v. spec le lett. da a) a d) dell'art.8 recante i principi e i criteri direttivi della delega: "a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive; b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli; c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi; d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo".

² In G.U. serie generale, n.66 del 20 marzo 2001. Per le prime riflessioni a caldo sulle possibili ricadute della legge delega ci si permette di rinviare a G. Pisciotta, *Il Regolamento (CE) n.1346/2000 sulle procedure d'insolvenza e il suo impatto nell'ordinamento italiano*, in *Europa dir. priv.*, 2001, 413, spec. 419-420.

ha inteso promuovere la modernizzazione del settore agricolo³ e la razionalizzazione della disciplina di riferimento passando anche attraverso la (ri)definizione della nozione degli imprenditori operanti nel settore secondo le indicazioni della legislazione comunitaria⁴.

Gli obiettivi perseguiti - ed in particolare quello della razionalizzazione della disciplina -, tuttavia, non sembra siano stati centrati, come emerge dai numerosi problemi interpretativi scaturiti immediatamente dopo il varo del nuovo testo dell'art. 2135 c.c. per via del suo difficile coordinamento con la preesistente disciplina (generale e speciale) rivolta all'imprenditore agricolo.

La legge delega, invero, all'art. 8, comma 1°, lett. *b*) indica quale finalità da realizzare quella della definizione “delle attività di coltivazione, *di allevamento, di acquicoltura, di silvicoltura e di pesca* che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini *con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquicoltura e della pesca a quelli agricoli*”.

Il tentativo – nella logica della modernizzazione del settore di mercato - è quello di individuare una nozione di imprenditore compatibile con il criterio adottato dal legislatore comunitario nell'art. 32 (ex 38) del Trattato UE al fine di delimitare l'ambito di *agrarietà* dei prodotti cui è riferita la disciplina del mercato agricolo europeo, secondo cui “per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, *dell'allevamento e della pesca...*”, e, cioè al c.d. criterio agro-alimentare⁵. Il fine, cioè, è quello di individuare i soggetti cui indirizzare

³ Per consentire un miglior inserimento delle nostre imprese agricole nel mercato europeo.

⁴ Con tale norma infatti il legislatore ha inteso dare piena attuazione alle previsioni contenute dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. V. a monte l'art. 32 Trattato di Amsterdam

⁵ V. sul punto L. Costato, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, 153 e 410 s.; R. Alessi, *L'impresa agricola*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, spec. 67 s.

le agevolazioni previste per gli operatori “europei” del mercato dei prodotti agroalimentari.

La lettera della legge (nella quale si sottolinea, attraverso la previsione della equiparazione, la differenza tra imprenditori che utilizzano a fini produttivi le risorse fondiari e quelli della acquicoltura della pesca e della silvicoltura) consentirebbe una interpretazione coerente con il sistema: il legislatore, pur mantenendo una nozione di imprenditore agricolo funzionale nel codice alla distinzione con l'imprenditore soggetto all'obbligo di registrazione agganciata ad un criterio fondiario, andrebbe ad arricchire – ampliandolo - il novero degli operatori del settore definibili come imprenditori agroalimentari consentendo loro di accedere alla legislazione di sostegno al mercato dei prodotti agricoli ma *non* anche alla disciplina codicistica meglio nota come lo statuto dell'imprenditore agricolo.

Si potrebbe cioè dire che il legislatore, tradizionalmente ancorato ad un concetto di agricoltura e di agrarietà che riconosce nel fondo rustico il suo elemento di connotazione, pur ritenendo “doveroso” ampliare il novero delle attività rientranti tra quelle agricole secondo il criterio agro alimentare, ha stabilito di individuare e *definire* tutte le attività rientranti nell'ambito della nozione di agrarietà delineato alla stregua del detto criterio riservando, però, la qualificazione *agricola* soltanto agli imprenditori che svolgono attività ricollegabili allo sfruttamento del fondo rustico (anche se, come vedremo, solo potenzialmente) con ciò mantenendo inalterata la *ratio* ispiratrice - chiaramente espressa nella relazione al codice ⁶ - degli artt. 2135-2136 e 2195

⁶ La Relazione ministeriale al Codice enfatizza la scelta (v..n.864) “L'art. 2136 fissa una delle particolarità più rilevanti che caratterizzano l'esercizio di un'attività agricola. L'imprenditore agricolo non è soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese e alle disposizioni che sono poste per le imprese di tipo commerciale, soggette come tali a registrazione. Le attività agricole si svolgono nel fondo e non abbisognano di un particolare sistema di pubblicità. Il patrimonio è quasi esclusivamente immobiliare; il credito ha caratteristiche proprie e proprie garanzie; le persone di cui l'imprenditore si vale nella gestione

c.c. alla stregua dei quali sono distinti l'imprenditore agricolo e l'imprenditore soggetto a registrazione.

Per gli imprenditori del settore agroalimentare che svolgono la propria attività sfruttando basi produttive non riconducibili al fondo rustico (gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini, ma anche boschivi) il legislatore ha previsto la qualifica di *equiparati*. In tal modo tutti gli imprenditori del settore agroalimentare sarebbero definiti al fine di essere sottoposti alla stessa disciplina di mercato ma verrebbe mantenuto il distinguo tra gli imprenditori agricoli e gli equiparati perché soltanto ai primi sarebbe riservato il c.d. statuto dell'imprenditore agricolo.

Questa appare la interpretazione più coerente da attribuire alla delega, ciò spiegherebbe perché, - come è stato ad altri fini sottolineato⁷ -, nella citata disposizione assume rilievo sia il riferimento alla utilizzabilità reale o soltanto potenziale delle strutture fondiarie, immobiliari o acquatiche ma anche il mantenimento della dicotomia tra imprenditori agricoli e imprenditori ad essi equiparati.

La scelta operata dal legislatore della delega è allora condivisibile se interpretata nel senso su espresso: modernizzare il settore dell'agroalimentare pur mantenendo distinto l'imprenditore agricolo (e cioè quello qualificato in relazione alla rilevanza della utilizzazione anche solo potenziale del *fondo* nello svolgimento dell'attività) dagli altri imprenditori operanti nel settore, ai fini dell'applicazione dello statuto speciale riservatogli dalla disciplina codicistica.

dell'impresa sono conosciute, come sono bene determinati i poteri che a ciascuno competono. Manca pertanto il presupposto stesso per assoggettare l'impresa agricola alle forme di pubblicità tipiche delle imprese a carattere prevalentemente mobiliare.”

⁷ V. E. Casadei, *I tre decreti di orientamento agricolo*, spec. sub Artt.1 e 2 del Decreto legislativo n. 228 del 2001, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, spec. 728.

Il legislatore delegato, pertanto, alla luce di tali indicazioni avrebbe dovuto da una parte definire una nuova categoria di imprenditori - quella degli imprenditori del settore agroalimentare - destinatari delle agevolazioni previste a livello comunitario e, dall'altra parte, mantenere - naturalmente aggiornandola - una definizione di "imprenditore agricolo" caratterizzato dalla rilevanza della utilizzazione del fondo (anche solo potenziale) al quale indirizzare il c.d. statuto speciale.

Invece, forse per la mancanza di chiarezza con cui tale opzione è stata espressa nella legge delega, in sede di attuazione si è prodotto l'effetto inverso.

Come vedremo, infatti, l'attuazione del descritto criterio di delega ha generato un significativo (quanto ingiustificato) ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del c.d. statuto dell'imprenditore agricolo o, per meglio dire, di ciò che di tale statuto residua e cioè la (di recente confermata⁸) esenzione dal fallimento⁹.

Il legislatore delegato, infatti, per un verso ha differenziato gli imprenditori agricoli da quelli dell'agroalimentare dedicando ai settori agricolo, forestale e della pesca (e acquicoltura) tre distinti decreti legislativi (dlgs nn. 226, 227 e 228 del 2001¹⁰) e attribuendo agli imprenditori forestali e ittici¹¹ la qualifica di

⁸ V. art.1 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della l. 14 maggio 2005, n. 80.

⁹ V. l'art. 2221 c.c. e l'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

¹⁰ In g.u. n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149

¹¹ Come (ri)definiti oggi dai decreti legislativi posti in attuazione dell' art. 1. Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquicoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste della l. 7 marzo 2003, n.38 Disposizioni in materia di agricoltura, in g.u. n. 61 del 14-3-2003) e segnatamente : d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153 "Attuazione della l. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima" in g.u. n. 144 del 22 giugno 2004; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della l. 7 marzo 2003, n. 38" in *GURI* n. 146 del 24 giugno 2004; d.lgs. 27 maggio 2005, n. 100 "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquicoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della l. 7 marzo 2003, n. 38" in g.u. n. 136 del 14 giugno 2005.

“equiparati”. Equiparazione prevista però *a tutti gli effetti* e non ai soli effetti dell’applicazione delle norme di incentivo.

Per altro verso, al fine di definire i soli imprenditori agricoli (art.1 del dlgs 228/2001 con cui viene sostituito l’art. 2135 c.c.), dopo aver individuato le attività qualificanti gli stessi¹², nel descrivere le modalità di svolgimento delle dette attività¹³ ha utilizzato senza alcun distinguo riferibile alla base produttiva il criterio definitorio stabilito nell’art. 8, comma 1°, lett.*b*) della legge 5 marzo 2001, n.57; criterio, come si è detto, adottato dal legislatore della delega per definire *il complessivo ambito dell’agroalimentare*.

Il risultato è che le attività di silvicoltura, *di pesca e acquicoltura* sono allo stesso tempo *equiparabili a tutti gli effetti a quelle agricole* (ai sensi dei decreti legislativi 226 e 227 del 2001) e *agricole ex se* (ai sensi dell’art. 2135 c.c. come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo del 228/2001).

Alla luce di tali dati si può affermare che il legislatore delegato non ha operato quel distinguo ricavabile dalla delega che gli avrebbe permesso di riservare l’applicabilità del c.d. statuto dell’imprenditore agricolo ai soli operatori economici che svolgono la propria attività utilizzando una base produttiva riconducibile al fondo rustico.

Al contrario, il c.d. statuto dell’imprenditore agricolo sarà applicabile non solo alle imprese definite agricole in funzione del fatto che *svolgono o possono* svolgere la propria attività su un *fondo rustico*, ma anche a quelle dirette alla produzione di beni destinati al mercato agroalimentare provenienti da attività

¹² Secondo il primo comma dell’art. 2135 c.c. riformato "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse."

¹³ Il secondo comma dell’art. 2135 c.c. riformato recita “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

di sfruttamento di *ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini*, e ciò per effetto da una parte della equiparazione di tali attività a quelle agricole *a tutti gli effetti* e dall'altra in virtù della attrazione delle stesse nell'ambito definitorio di quelle agricole *ex se*.

Se poi si osserva che la nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. introduce una nozione di imprenditore agricolo "aggiornata" fondata sul criterio del c.d. ciclo biologico secondo cui, appunto, sono imprenditori agricoli coloro che esercitano attività consistenti nella cura di una fase o dell'intero ciclo biologico di esseri viventi vegetali o animali e per il cui svolgimento *utilizzano o "possono" utilizzare il fondo* - precisazione quest'ultima che comporta il definitivo abbandono del vecchio criterio del collegamento economico - funzionale tra attività esercitata e *fondo rustico* - ci si rende conto che la scelta legislativa nel suo complesso è assolutamente incoerente con il sistema codicistico che, come è noto, giustifica la differenza tra imprenditore agricolo e commerciale o, per meglio dire tra imprenditore agricolo e imprese soggette a registrazione, proprio per il fatto che *"le attività agricole si svolgono nel fondo e non abbisognano di un particolare sistema di pubblicità"* (così la relazione ministeriale al Codice all'art. 2136 c.c. (v.n.864).

Per altro verso è chiaro che la scomparsa dal sistema dell'art.2135 c.c. vecchia formulazione è un segnale della inadeguatezza del c.d. "statuto" dell'imprenditore agricolo alla realtà della produzione e del mercato.

2. L'art. 2136 c.c. secondo cui *"le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 e ss) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto disposto dall'art. 2200"*, come è noto, segnala la esistenza di uno statuto speciale dell'impresa agricola (individuale ovvero

svolta nella forma della società semplice) in quanto impresa non soggetta a registrazione.

La norma rispecchia la scelta ideologica sviluppatasi nel noto dibattito che precedette il varo del libro V° del codice civile¹⁴ (una volta definitivamente abbracciata la decisione della unificazione del codice civile con il codice di commercio¹⁵), ad opera dei sostenitori del paradigma della *produzione* (di ispirazione fascista) che reclamavano il mantenimento di una distinzione tra impresa agricola e commerciale e chiedevano che tale distinzione fosse segnalata anche sul piano formale. Le due categorie di imprese non avrebbero avuto alcun carattere di omogeneità essendo la prima delle due caratterizzata dalla presenza del fondo rustico quale elemento essenziale alla produzione¹⁶.

¹⁴ Sul punto v. A. Iannarelli, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del codice civile*, in *Quaderni Fiorentini*, 2001, 511 s.; Id., *La commercialità dell'impresa nell'elaborazione del libro V° del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, 257 s.

¹⁵ Per una illustrazione delle scelte di fondo che condussero alla unificazione del codice civile e del codice di commercio piuttosto che alla realizzazione di un codice delle imprese v. G. Ferri, *L'unificazione legislativa del codice civile e del codice di commercio*, in *Diritto e pratica commerciale*, 1941, 3 s., ma spec. 5 secondo il quale “ragioni politiche e ragioni tecnico giuridiche hanno determinato il prevalere della ...soluzione: da un lato è apparsa insormontabile la difficoltà di staccare la disciplina dell'impresa agricola dalla disciplina del fondo contenuta nel libro del codice civile della proprietà; dall'altro si è rilevato che la sostanziale diversità che esiste fra le imprese agricole e imprese commerciali, industriali, bancarie, e assicurative, finiva per minare nuovamente alle basi la organicità del sistema, dato che in definitiva si venivano a riunire in unico corpo di norme la disciplina delle imprese agricole e quella delle imprese commerciali, che non avevano alcun carattere di omogeneità”.

¹⁶ Con riguardo all'art.2136 c.c. ed alla sua sottesa impostazione v. C. Lazzara, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A.Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1980, 91-93 secondo cui “indubbiamente il sistema della pubblicità considerato postula determinate esigenze tipiche del settore commerciale e si spiega così che la disposizione abbia voluto ribadire quella sostanziale differenziazione tra attività commerciale ed agricola che la configurazione unitaria dell'impresa avrebbe potuto in certo senso offuscare. Sulla bontà di siffatta scelta legislativa sono stati prospettati non pochi dubbi; ma ove si prescindano da ogni considerazione di ordine dommatico sulla coerenza del quadro sistematico imposto dal codice, non si può fare a meno di notare che l'impostazione dell'obbligo della registrazione all'imprenditore agricolo non avrebbe realizzato alcuna sostanziale esigenza di tale settore produttivo ed, in pratica, avrebbe trovato ben scarsa applicazione”.

L'opzione, com'è noto, prevalse, su quella prospettata - non senza ulteriori fini di ordine accademico¹⁷ - dai sostenitori di un diritto del *mercato* (di ispirazione liberista) che spingevano verso una “totale” *commercializzazione* del diritto dell'impresa.

La scelta del legislatore del 1942, in perfetta sintonia con l'ideologia e la politica economica del momento, è destinata ineluttabilmente a mutare in una economia agricola in cui da una parte la produzione è sempre più sganciata dall'elemento aziendale del fondo rustico e dall'altra si assiste alla supremazia delle leggi del *mercato* (non più nazionale) provenienti da fonti normative sopranazionali. Tale scelta quindi dovrà orientarsi verso opzioni più aderenti alle logiche liberiste. In questo quadro non appare più attuale una duplicità di statuto tra impresa agricola e commerciale fondata sulla natura dell'attività svolta intesa, appunto, come il modo con cui l'imprenditore agricolo svolge la sua attività e cioè l'utilizzo di un fondo rustico¹⁸ piuttosto, “il tema attiene alla presenza dell'impresa sul mercato e ai suoi riflessi sul piano giuridico”¹⁹.

Per dirla con un autore²⁰ “il concetto di impresa come organismo economico è unico e l'agrarietà non può essere motivo di trattamenti differenziati che non abbiano una sostanza ed una motivazione. Il che significa che l'impresa agricola, come del resto l'impresa commerciale, può essere destinataria di agevolazioni giustificate dal settore merceologico e compatibili con il regime di libera concorrenza, ma questo discorso è diverso rispetto a quello della necessità di osservare il principio della parità di trattamento a fronte di

¹⁷ Il riferimento è ad Asquini sostenitore dell'autonomia scientifica ed accademica del diritto commerciale e, pertanto, ispiratore di una impostazione commercialistica di una bozza (la II) del libro V° del codice civile.

¹⁸ Sul punto v. AA.VV., *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 1992.

¹⁹ Così Alessi, *L'impresa agricola*, cit., 81.

²⁰ Così V. Buonocore, *Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. Comm.* 2002, 29/1.

situazioni uguali: la pubblicità, la contabilità, la capacità, la sanzionabilità degli stati di decozione, e la rappresentanza costituiscono istituti alla base dei quali non può esservi una *ratio* diversa a seconda del settore merceologico in cui l'impresa opera”.

In questo senso allora l'intervento riformatore del legislatore del 2001 in attuazione della delega prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 *Sull' "apertura e regolazione dei mercati"* - segnatamente con riguardo alla riscrittura dell'art. 2135 c.c. (art.1 del decreto legislativo n.228 del 2001) ma anche alla previsione dell'obbligo di registrazione per gli imprenditori agricoli per gli effetti previsti dall'art. 2193 c.c. (art.2 del decreto legislativo n.228 del 2001)²¹ – vanno interpretate nel senso di una volontà legislativa volta non al mantenimento bensì al superamento della originaria impostazione che, attraverso la individuazione di uno “statuto” speciale per l'imprenditore agricolo, mirava appunto a mantenere distinte le due figure di imprenditori.

Così, da una parte la riforma dell'art. 2135 c.c., e dall'altra (come vedremo subito) lo “svuotamento” nei suoi contenuti dell'art. 2136 c. c. – che prevede (va) la non applicabilità delle regole relative alla iscrizione al registro delle imprese agli imprenditori agricoli (“salvo il disposto dell'art. 2200”) con la conseguente esenzione dalla tenuta delle scritture contabili -, sembrerebbero segnare il punto di arrivo del lento, ma inarrestabile, processo di riconduzione della figura dell'imprenditore agricolo entro la generale categoria dell'imprenditore commerciale.

Ma vediamo adesso quali disposizioni del c.d. statuto dell'imprenditore agricolo oggi sopravvivono.

2.1 La previsione consegnata all'art. 2 del D.lgs n.228 del 2001 secondo cui *“l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle*

²¹ Aspetto della disciplina su cui torneremo nei prossimi paragrafi.

società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile” rivela già a una prima lettura alcuni evidenti profili di incompatibilità con l’art. 2136 c.c. tali da ingenerare nell’interprete il sospetto di una implicita abrogazione di quest’ultima norma.

Tuttavia, per una migliore comprensione della portata dell’art.2 del D.lgs n. 228 del 2001 nel senso della sua capacità di incidere profondamente sul disposto dell’art.2136 c.c. è necessario ripercorrere rapidamente le tappe della legislazione che ha dato attuazione all’art. 2188 c.c. determinando la c.d. riforma del registro delle imprese.

L’entrata in vigore della l. 29 dicembre 1993, n.280 che introduce la nuova disciplina del Registro delle imprese pone fine al regime di totale esenzione dall’iscrizione nel registro delle imprese dettato dall’art. 2136 c.c.

Con la nuova disciplina del registro delle imprese, infatti, l’iscrizione viene imposta, seppure per diversi fini, anche agli imprenditori agricoli individuali ed ai piccoli imprenditori, così determinandosi un affievolimento della originaria distinzione tra imprese soggette a registrazione ed imprese sottratte a tale obbligo in quanto la imposizione dell’iscrizione (sia pure con diversa efficacia) per tutti i tipi di impresa – nessuno escluso – abolisce la seconda delle due categorie o comunque ne riduce sensibilmente la peculiarità.

Ai sensi dell’art.8 che disciplina ex novo la materia²², sia pure mediante l’istituzione di “sezioni speciali” del registro, è prevista la iscrizione anche degli imprenditori agricoli, dei piccoli imprenditori e delle società semplici,

²² Sulla nuova disciplina v. per tutti A. Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da V. Buonocorre, Torino, 2001; G. Ragusa Maggiore, *Il registro delle imprese*³, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da P. Schlesinger, Milano, 2002; E. Bocchini, *Manuale del registro delle imprese*, Padova, 1999.

nonché delle imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla l.8 agosto 1985, n. 443, con la precisazione che tale iscrizione “ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre che agli effetti previsti dalle leggi speciali”.

Successivamente, l’art.2 del DPR 14 dicembre 1999, n.558²³, in un’ottica di maggiore semplificazione del procedimento pubblicitario, dispone l’unificazione delle sezioni speciali in una sola sezione, salva restando la qualificazione dei soggetti iscritti.

Tale provvedimento si pone indubbiamente nella prospettiva di progressivo affinamento del rinnovato regime e risolve alcune incertezze interpretative scaturenti dalla precedente impostazione che prevedeva la istituzione di più sezioni speciali per ciascuna categoria di imprese.

L’unificazione delle sezioni speciali rende, invero, improponibile la tesi della duplicità delle iscrizioni per cui non sarà più ammissibile l’interrogativo se la società semplice, costituita per l’esercizio di un’attività agricola debba essere iscritta, oltre che nella sezione ad essa riservata, nella sezione degli imprenditori agricoli; ovvero se i coltivatori diretti, soggetti ad iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori debbano essere iscritti anche nella sezione degli imprenditori agricoli. L’attuata unificazione delle sezioni speciali, nel mentre assimila sotto il profilo della iscrizione le citate categorie imprenditoriali in un’ottica di semplificazione delle procedure condurrà inevitabilmente ad eliminare le distinzioni esistenti sul piano formale e, conseguentemente, anche degli effetti della registrazione.

Ed infatti, ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo n.228 del 2001 l’iscrizione degli *imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola* nella sezione speciale del registro delle imprese di

²³ Recante modifiche alla legge 280 del 1993.

cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, *oltre* alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, acquista *l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile*; in tal modo per gli imprenditori agricoli (siano essi o meno piccoli ovvero svolgano l'attività in modo collettivo) l'iscrizione non produce più soltanto gli effetti della pubblicità notizia ma anche quelli della pubblicità dichiarativa disposti dall'art. 2193 c.c. per l'imprenditore commerciale.

Per l'effetto della previsione contenuta nell'art.2 del dlgs 228/2001 se da una parte cade il residuo diaframma esistente tra imprenditori commerciali e agricoli²⁴ ritenuto, appunto, inizialmente fondato sulla esenzione dall'obbligo di registrazione di questi ultimi²⁵ e poi sulla diversa efficacia dell'iscrizione rispettivamente nella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali del registro²⁶, da un'altra parte si determina una situazione di ingiustificata differenziazione tra i

²⁴ In questo senso v. M. Tamponi, *Impresa agricola e registro delle imprese alla luce del Dlgs.18 maggio 2001, n.228*, in *Dir. giur. agr. e dell' ambiente*, 2001, 523 s.; M. Ambrosio, *L'impresa agricola tra sistema della pubblicità legale e sistema dell'informazione globale*, ivi, 531 s.

²⁵ V. Lazzara, *Impresa agricola*, cit.

²⁶ Anche l'importanza attribuita alla istituzione delle sezioni speciali va ridimensionata: la originaria previsione delle quattro sezioni speciali all'interno del registro delle imprese aveva semplicemente la funzione di sostituire il Registro delle ditte determinando così l'ampliamento dell'area della certificazione anagrafica. Si è detto che le nuove sezioni speciali del registro delle imprese rappresentano una continuazione del registro delle ditte e della documentazione in esso contenuta. In altre parole, per comprensibili esigenze organizzative è stato originariamente necessario far confluire i dati e le notizie contenuti nel registro delle ditte nelle varie sezioni speciali del registro delle imprese, e la soluzione più semplice e lineare è probabilmente sembrata al legislatore del 1993 quella di conservare le funzioni di pubblicità notizia e di certificazione anagrafica proprie del primo registro. Del resto se alle "sezioni speciali" viene attribuito un ruolo di semplice continuazione della pubblicità realizzata con il registro delle ditte, è logico che, anche sul piano degli effetti, vi debba essere una perfetta coincidenza tra il nuovo adempimento pubblicitario e quello precedente. Tuttavia in tal modo il legislatore speciale ha prestato troppa attenzione alle problematiche di natura pubblicistica del registro trascurando quelle di natura privatistica di cui è tornato ad occuparsi con riguardo però soltanto alle imprese esercenti attività agricola con l'art. 2 del d.lgs. n.228 del 2001.

piccoli imprenditori e le società semplici che esercitano attività agricola e quelli che esercitano altre attività.

Solo alle imprese agricole (tutte) - per espressa previsione normativa - si applicheranno le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 e ss.)²⁷; per gli altri piccoli imprenditori e società semplici l'iscrizione nel registro delle imprese continuerà ad avere funzione "di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre che agli effetti previsti dalle leggi speciali pubblicità notizia".

La prevista iscrizione nel registro delle imprese di "tutte" le imprese agricole ai fini dell'art. 2193 c.c. fa pensare allora ad "una regola generale dell'impresa agricola".

Risulterebbe così ribaltata la situazione normativa che conduceva una dottrina ad affermare che la prevista (ex art.2136 c.c.) esenzione dall'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese non è (avendo, appunto, riguardo intanto all'impianto originario del codice civile) "una regola generale dell'impresa agricola, bensì – più semplicemente e più modestamente – la regola propria dell'impresa agricola esercitata individualmente ovvero nella forma societaria più elementare, costituita dallo schema della società semplice"²⁸.

E se nella impostazione originaria del codice la distinzione tra imprese agricole e imprese soggette a registrazione non riproduceva esattamente tale contrapposizione perché, come è stato affermato, dal punto di vista sistematico "una contrapposizione non può farsi tra termini eterogenei, uno dei quali si basi su di un elemento sostanziale (oggetto dell'attività) e l'altro su di un elemento formale ed estrinseco (pubblicità nel registro delle imprese)"²⁹, alla

²⁷ In tal senso v. Buonocore, *Il nuovo imprenditore agricolo*, cit., spec. p. 24/1.

²⁸ Così Tamponi, *Impresa agricola e registro delle imprese*, cit., 524.

²⁹ Così G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici-G.B. Ferri, Torino, 2001, p.69.

luce delle novità introdotte dalla legge di riforma del Registro delle imprese e dalle più recenti disposizioni degli art.1 e 2 del Dlgs. n.228 del 2001 si è determinata un'assimilazione tra imprese agricole e commerciali sul piano sostanziale proprio per effetto da una parte del venir meno dell'elemento distintivo caratterizzante l'oggetto dell'attività (l'utilizzo del fondo rustico) e dall'altra dell'inclusione tra le attività agricole delle attività di servizi coincidenti con quelle definite dall'art.2195 di "intermediazione" e "ausiliarie"³⁰ e sul piano formale per via della prevista iscrizione nel registro delle imprese per gli effetti dell'art. 2193 c.c.

Inoltre appare interessante segnalare³¹, quale ulteriore conseguenza del sovrapporsi delle disposizioni della legislazione "speciale" in materia di registrazione, come il legislatore con l'art. 2 del Dlgs n.228 del 2001 "sembra aver voluto introdurre una differenziazione sul piano per così dire della gerarchia degli effetti che derivano dalla iscrizione. Mentre infatti la norma generale sugli effetti della iscrizione nella sezione speciale (art.8 della legge n. 580 del 1993) pone sullo stesso piano la certificazione anagrafica e la pubblicità notizia", aggiungendo³² a detti effetti anche quelli specifici della legislazione speciale, "l'art. 2 del Dlgs n.228 del 2001, invece, sembra voler modificare la gerarchia ponendo in primo piano l'effetto di cui all'art. 2193

³⁰ (ai sensi del 3° comma dell'art. 2135 nuova formulazione : "Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"),

³¹ Come è stato osservato da R. Modica, *Commento all'art. 2 del decreto agricoltura*, in *Riv. dir. agr.* 2002, 250-251.

³² "oltre" dice la legge.

del codice civile e, in secondo piano equiparandoli, gli effetti della certificazione anagrafica con quelli delle leggi speciali.”

Se il rinvio all’art. 2193 c.c. avesse avuto il compito di rievocare l’ipotesi della pubblicità notizia non ci sarebbero stati motivi plausibili per modificare la equiparazione³³ tra la certificazione anagrafica e la pubblicità notizia. Dunque appare verosimile che il fatto che la certificazione anagrafica perde il ruolo paritetico rispetto alla pubblicità notizia sia da ricondurre alla volontà del legislatore di modificare con riguardo all’attività e all’impresa agricola (e soltanto ad esse) gli effetti della pubblicità sul registro delle imprese, equiparando così l’attività e l’impresa agricola alle attività ed alle imprese iscritte nella sezione ordinaria e ciò per via dell’assimilazione tra le attività definite agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. nuova versione e quelle elencate al primo comma dell’art. 2195 c.c. e cioè quelle soggette a registrazione.

L’elenco di cui all’art. 2195 c.c., che originariamente non prevedeva le attività agricole indicate nel “vecchio” 2135 c.c., oggi andrebbe letto in una chiave aggiornata nel senso del suo arricchimento per via della inclusione delle attività qualificate agricole ai sensi del “nuovo” 2135 c.c. Invero, la nozione di imprenditore commerciale non è positivamente definita, la legge individua al primo comma dell’art. 2195 c.c. le imprese soggette a registrazione alle quali, ai sensi del secondo comma, si applicano le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali; ed oggi soggette a registrazione per gli effetti previsti dall’art. 2193 c.c. sono anche le imprese agricole. Risulta pertanto sovvertita la *ratio* espressa nella Relazione ministeriale al codice (v. n.901) che giustificava l’individuazione delle attività di cui all’art. 2195 c.c. alle quali applicare lo “speciale statuto

³³ Stabilita dal comma 5 dell’art. 8 della legge istitutiva del registro delle imprese.

dell'imprenditore commerciale" in ragione della differenza esistente con quelle agricole di cui all'art. 2135 c.c. nella sua versione originaria.

Un tale passaggio logico comporta, intanto, l'assoggettamento delle imprese agricole all'obbligo di iscrizione di tutti i fatti per i quali la legge la prescrive (art. 2188 c.c. e 2193 c.c.), ma non sembra azzardato affermare che l'avvenuta totale assimilazione dal punto di vista della registrazione (e dei suoi effetti) delle imprese esercenti attività agricola a quelle esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 2195 c.c. comporti altresì l'estensione alle imprese agricole della disposizione del secondo comma del citato art. 2195 c.c. secondo cui "le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano" e cioè alle imprese soggette a registrazione.

Quanto dire che l'art. 2136 c.c. è stato definitivamente svuotato del suo contenuto³⁴ e che la definizione di imprenditore prevista dall'art. 2135 c.c. non è più funzionale alla esenzione dall'applicazione delle disposizioni previste per le attività e le imprese commerciali. Appare cioè illogico mantenere nel sistema le disposizioni contenute dagli artt. 2135, 2136, 2137, 2138 e 2139 c.c. (l'art. 2140 è stato già abrogato ad opera dall'art.205 della L.19 maggio 1975 n.151) che andrebbero abrogate mentre la figura dell'imprenditore agricolo

³⁴ Secondo M. Cossu, *La "nuova " impresa agricola tra diritto agrario e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 73 s. invece, "è da escludere ... che un fattore estrinseco, quale l'estensione all'imprenditore agricolo di norme dello statuto dell'imprenditore commerciale che in realtà prescindono dalla natura dell'attività esercitata, possa incidere sulla qualificazione della fattispecie, la quale non muterà se non quando, eventualmente, l'impresa agricola venga integralmente sottoposta allo statuto dell'impresa commerciale, con conseguente assorbimento nella relativa fattispecie". L'A., evidentemente, sottovaluta le ricadute a livello sistematico determinate dal venir meno, nella nuova versione dell'art. 2135 c.c., del "fondo" quale elemento essenziale caratterizzante l'impresa agricola e, quindi, della stessa giustificazione delle scelte legislative del 1942 (v. Rel. Min. al Codice civile n. 864 con riguardo proprio all'art. 2136 c.c.)

andrebbe ricondotta entro la generale categoria dell'imprenditore il quale, in quanto operatore del mercato, è sempre soggetto a registrazione.

2.2 Già prima della riforma del registro delle imprese un'autorevole dottrina ³⁵ riteneva applicabili alle imprese agricole in forma commerciale non soltanto le norme espressamente dettate per le imprese soggette a registrazione ma anche tutte quelle "regole ed istituti previsti con diretto riguardo alle imprese commerciali, quando essi si rivelino fondati non sull'elemento sostanziale dell'oggetto dell'attività imprenditrice, ma su quello formale della soggezione a pubblicità"³⁶.

Tale posizione, espressa in vigenza del "vecchio" art. 2135 e quando ad essere obbligate alla registrazione erano le sole imprese aventi ad oggetto un'attività agricola ma costituite in forma di società commerciale (artt.2136 e 2200 c.c.), oggi, dopo la prevista estensione a tutti gli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle società semplici esercenti attività agricola dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese per gli effetti previsti dall'art. 2193 c.c., trova nuove conferme e permette un ulteriore passaggio logico che consente di affermare l'applicabilità a tutti gli imprenditori agricoli dell'intero statuto dell'imprenditore commerciale e cioè sia delle norme previste al capo III del titolo II del Libro V , sia di quelle previste dal titolo VIII capo I, II e III ma anche – come vedremo - di quelle previste dal titolo IX del libro V.

Se è vero, infatti, che partendo da quella premessa si reputavano applicabili all'imprenditore agricolo le norme in tema di rappresentanza, di azienda e di

³⁵ V. G. Oppo, *Materia agricola e "forma" commerciale*, in *Scritti in onore di F. Carnelutti*, III, Padova, 1950; e ora in *Diritto dell'impresa. Scritti giuridici*, I, Padova, 1992, 136.

³⁶ V. Oppo, op. cit.

segni distintivi titolo VIII capo I, II e III– artt. 2556 e 2564 c.c. –, (salvo il disposto dell’art. 2138 c.c.) e con qualche dissenso, quelle poste in materia di scritture contabili ³⁷, oggi, tali affermazioni in conseguenza della definitiva equiparazione sul piano formale (ma anche sostanziale) delle due categorie imprenditoriali risultano rafforzate e si può forse giungere ad affermare che l’unica norma del c.d. statuto dell’imprenditore commerciale che non può essere applicata all’imprenditore agricolo, praticamente, è l’art. 2221 (come “attuata” dall’art. 1 della L.Fall.³⁸) secondo cui ad essere soggetto alle procedure del fallimento e del concordato preventivo è il solo imprenditore commerciale non piccolo, anche se, come avremo modo di dimostrare, anche tale esenzione (oggi ribadita dal testo della riforma della Legge fallimentare) non appare affatto giustificata alla luce della avvenuta “commercializzazione” dell’imprenditore agricolo.

In materia di rappresentanza, ad esempio, come è stato già osservato³⁹ prima della riforma introdotta dal Dlgs n.229 del 2001, la disciplina dei dirigenti preposti all’impresa agricola trovava la sua *ratio* solo assumendo che fondamento ed effetti della preposizione cui si fa riferimento nell’art.2138 c.c. “siano regolati *aliunde*” a prescindere dalle fonti ivi elencate; e ciò vuol dire che gli usi, al pari dell’autonomia privata cui si riferisce ad es. l’art. 2204 c.c. sono richiamati in “funzione determinativa-delimitativa, incidendo su una fattispecie già costituita e ricostruita a partire da regole generali dettate per l’impresa commerciale”⁴⁰.

³⁷ Ma v. *infra* Par. 2.3.

³⁸ Adesso nella sua nuova formulazione prevista dall’art.1 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

³⁹ V. Alessi, *L’impresa agricola*, cit., 243 s.

⁴⁰ Per una lettura dell’art. 2138 c.c. che tiene conto dell’evoluzione dei modelli organizzativi nell’esercizio dell’attività agricola si rinvia alle osservazioni svolte da Alessi, op. cit.

Per effetto dell'art. 2 del Dlgs 228 del 2001, la prima sezione del capo III ("Del registro delle imprese") che contiene le regole relative al regime pubblicitario delle imprese "commerciali" può considerarsi praticamente estesa anche agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti e alle società semplici esercenti attività agricola con ciò eliminando l'unica differenza che, poteva essere di ostacolo ad una estensione "totale" della disciplina posta dagli artt. 2203 e ss all'impresa agricola, con il risultato della piena applicabilità, oggi, delle norme sull'institor anche all'impresa agricola.

In tema di azienda, poi, in particolare con riguardo alla disciplina della concorrenza e dei segni distintivi, va ribadita⁴¹ l'applicabilità anche all'impresa agricola delle regole generali poste per l'imprenditore con quelle peculiarità (v.ad es.il 5° comma dell'art. 2557 c.c.) collegate alla specificità dei prodotti agricoli.

La tendenza alla equiparazione delle due categorie di imprese appare ulteriormente confermata in materia di tutela della proprietà industriale (che in ambito agricolo è stata fin qui disciplinata dal reg. n.2100 del 1994⁴² che ha istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come *unica* forma di proprietà industriale per quanto riguarda le varietà vegetali).

La recente disciplina posta dal Dlgs 10 febbraio 2005, n.30 "Codice della proprietà industriale"⁴³ all'art. 1 "Diritti di proprietà industriale" prevede che

⁴¹ In materia di concorrenza e di segni distintivi si rinvia alle osservazioni di Alessi, op. cit., 219 s.

⁴² In g.u. L. 173, p.1.

⁴³ In g.u. n.52 del 4 marzo 2005. Il Codice provvede ad un razionale riassetto della disciplina della proprietà industriale, alla semplificazione normativa ed al coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all'ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale, alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed, in particolare, alla tutela delle invenzioni realizzate dai ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca. Data l'economia del presente lavoro non ci è possibile approfondire talune tematiche specifiche che il Codice affronta in tema di nuove tecnologie, non sempre, per la verità, nella maniera migliore ma, ci soffermeremo brevemente su quella che sembra la più rilevante ai nostri fini. Si vuole evidenziare in particolare il riferimento del Codice ai *domain*

“l'espressione *proprietà industriale* comprende marchi ed altri segni distintivi, *indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali*” e all'art. 22 conferma la *Unitarietà dei segni distintivi*.

L'assimilazione entro la stessa disciplina del marchio e dei segni distintivi tipicamente agricoli, quali le indicazioni di origine geografica e le

names ai quali ha voluto assicurare una tutela non solo sostanziale ma anche formale. Per la prima volta, il nome a dominio viene equiparato, a livello legislativo, agli altri segni distintivi: l'art. 22 (*Unitarietà dei segni distintivi*) prevede, infatti, che *1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.*

Una volta, quindi, accertato che il marchio registrato debba essere tutelato anche su Internet, può presentarsi il caso in cui un soggetto registri presso la autorità competente un nome a dominio che corrisponda in tutto o in parte ad un marchio registrato il cui diritto di utilizzo è di esclusiva spettanza di un terzo. In questi casi, gli strumenti adottabili da parte del titolare del marchio registrato laddove ritenga che l'utilizzo, come nome a dominio altrui, del proprio marchio possa configurare una attività illecita, sono proprio quelli forniti dalla normativa in tema di marchi e dalla disciplina sulla concorrenza sleale.

La soluzione era stata già individuata dalla giurisprudenza italiana e straniera che ha affermato più volte il principio della equiparazione di Internet al mondo tangibile, del quale il primo si configura quale naturale completamento, sancendo, nel contempo, che l'uso di un *domain name* sulla rete che riproduca un marchio registrato da un terzo, integri la fattispecie della contraffazione del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio, per l'utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio. E fruire di questa associazione mentale, ingenerata nel pubblico, significa, inevitabilmente, sfruttare la notorietà del segno. Pertanto, già sulla scorta di tale principio sancito a livello giurisprudenziale, si era pervenuti a ritenere che solamente il titolare di un marchio registrato avesse il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e, quindi, anche in Internet o all'interno di un sito specifico, o, come *domain name*.

Ora l' art. 133 del Codice prevede espressamente la possibilità per l'Autorità giudiziaria di disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, eventualmente, anche alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

denominazioni di origine ⁴⁴ , lascia intendere compiuto il processo di *commercializzazione* dell'impresa agricola.

2.3 L'esclusione dell'imprenditore agricolo dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili prevista dai compilatori del codice del 1942 era legata ad una serie di fattori estranei al diritto e più pertinenti a motivi di carattere sociologico come ad esempio le condizioni culturali dei coltivatori, e la conseguente difficoltà di compilazione delle scritture.

La previsione appare quanto meno anacronistica ove si pensi all'evoluzione che l'impresa agricola ha avuto in più di un sessantennio di vigenza del codice civile e, come è stato puntualmente scritto, al fatto che “la predisposizione e conservazione di documenti contabili appaiono peraltro tanto necessarie e compatibili con la vita dell'impresa agricola da essere ormai imposte dalla normativa comunitaria e interna almeno quale requisito generale di accesso ai finanziamenti pubblici”⁴⁵.

A queste considerazioni oggi si può aggiungere che appare quanto meno improbabile dopo l'avvenuta *commercializzazione* dell'impresa agricola ad opera del decreto del 18 maggio 2001 n.228 continuare a sostenere un imprenditore agricolo senza contabilità ovvero, più precisamente, con la sola

⁴⁴Sul punto v. ; E. Loffredo, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. Ind.*, 2003, 139 s.; e in particolare C. Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 60 s., il quale mette in evidenza come già in alcune norme di matrice comunitaria (art.17 del reg. n. 92/2082/CEE; art.13.1.c-d del reg. n.92/2081/CEE; artt. 13.1.a e 13.1.b del reg. n. 92/2081/CEE) si apprestasse a queste denominazioni (D.O.P. e I.G.P.) “una protezione anche extra-merceologica contro lo sfruttamento parassitario, in qualche modo assimilabile a quella dei marchi che godono di rinomanza: *a conferma ... di un progressivo ravvicinamento sotto questo profilo della disciplina delle denominazioni di origine a quella dei marchi*”.

⁴⁵ V. Alessi, *L'impresa agricola*, cit., 80; ma v. più di recente Id., *L'impresa agricola*, in *Il Diritto privato dell'unione europea*, a cura di A. Tizzano, nel *Trattato di diritto privato* diretto da M. Bessone, Torino, 2005, vol. II, cap. XXIX. spec. §. 6.

contabilità imposta dalle norme fiscali e di finanziamento di origine comunitaria.

Ad analoghe conseguenze – anche se in un contesto *storico-normativo* diverso - era giunta, come abbiamo già sottolineato, diversamente argomentando quella dottrina ⁴⁶ che aveva ritenuto applicabili alle imprese agricole in forma commerciale non soltanto le norme espressamente dettate per le imprese soggette a registrazione ma anche tutte quelle “regole ed istituti previsti con diretto riguardo alle imprese commerciali, quando essi si rivelino fondati non sull’elemento sostanziale dell’oggetto dell’attività imprenditrice, ma su quello formale della soggezione a pubblicità” tra cui le norme in materia di scritture contabili.

Ritenuta la premessa meritevole di accoglimento, è evidente che il mutamento radicale della situazione normativa, e cioè non tanto l’obbligo di registrazione previsto dall’art.8 della legge 580 del 1993 agli effetti della pubblicità notizia, quanto il disposto dall’art.2 del Dlgs. 228 del 2001, che prevede l’efficacia dichiarativa della pubblicità stabilita per l’imprenditore agricolo (nuova qualificazione), non fa che confermare le riferite conclusioni con riguardo alle scritture contabili.

Ed infatti se si aderisce alla tesi qui sostenuta secondo cui l’avvenuta assimilazione dal punto di vista della registrazione (e dei suoi effetti) delle imprese esercenti attività agricola a quelle esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 2195 c.c. comporta anche l’estensione alle imprese agricole della disposizione del secondo comma del citato art. 2195 c.c. secondo cui “le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”, si giunge

⁴⁶ V. Oppo, *Materia agricola e “forma” commerciale*, cit. spec. 136.

ad affermare che, posto l'obbligo alla tenuta delle scritture contabili (previsto dal primo comma dell'art. 2214 c.c.) per l'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 2195 c.c.) e l'espressa esclusione da tale obbligo soltanto per i piccoli imprenditori (individuata dal terzo comma dello stesso articolo), *gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e le società semplici esercenti attività agricola* poiché soggetti a registrazione con gli effetti probatori previsti dagli artt. 2193 e 2709 c.c. alla stessa stregua di quegli imprenditori originariamente individuati dall'art. 2195 c.c., debbano tenere le scritture contabili (e quindi non solo volontariamente⁴⁷).

2.4 Con riguardo all'art. 2221 c.c. – che com'è noto trova conferma nel disposto dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267⁴⁸ - ed alla sua sopravvivenza, quanto meno in relazione all'ipotesi di insolvenza dell'imprenditore agricolo, occorre premettere che la previsione dell'esenzione totale dell'agricoltore dal fallimento era giustificata da una serie di motivi imputabili all'identificazione dell'imprenditore con il proprietario terriero e, comunque, così riassumibili: 1) l'insolvenza dell'imprenditore agricolo non avrebbe arrecato all'economia lo stesso turbamento conseguente al dissesto di un'impresa commerciale; 2) la scarsa incidenza del credito nell'esercizio dell'agricoltura comportava un minor pregiudizio rispetto a quello paventato da chi avesse rapporti con l'impresa commerciale⁴⁹.

Uno sguardo un po' più attento agli sviluppi ed ai cambiamenti che hanno investito il mondo agricolo avrebbe dovuto già da qualche tempo sollecitare il

⁴⁷ Buonocore, *Il nuovo imprenditore agricolo*, cit.

⁴⁸ Oggi modificato dall'art. 1 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della l. 14 maggio 2005, n. 80

⁴⁹ V. la Relazione ministeriale al Codice (n. 864) citata in nota n. 5.

legislatore ad una riflessione che tenesse maggiormente conto dell'effettività della previsione e che, quindi, affrontasse complessivamente tutti gli aspetti della legislazione non più aderenti alla realtà regolamentata⁵⁰.

Non vi è dubbio, invero, che oggi non sia più procrastinabile da parte del legislatore l'adozione di una soluzione al problema "della estensione anche all'attività agricola dello statuto dell'impresa commerciale, ed in particolar modo del fallimento, data la sempre più complessa e progredita organizzazione con il conseguente ricorso al credito e la frequente distinzione tra proprietà del fondo e titolarità dell'impresa", problema avvistato già negli anni '60 da una dottrina⁵¹.

Una considerazione perfino superficiale dello sviluppo dell'agricoltura e dell'integrazione tra agricoltura e industria giustifica dunque l'osservazione secondo cui "le ragioni di un distinguo non possano più ricercarsi assecondando la contrapposizione tra impresa agricola ed extragricola (o commerciale) una volta ammesso che l'insolvenza dell'agricoltore può ben arrecare un "turbamento dell'economia" identico a quello provocato dall'insolvenza degli altri operatori"⁵².

E, d'altra parte, corrisponde al vero che la produzione agricola non può più essere distinta da quella industriale e ne è chiaro sintomo anche il cambiamento di rotta della disciplina relativa all'impresa agricola che ha trovato, appunto, nella riforma dell'art. 2135 c.c. il suo punto di arrivo.

Invero, al di là dell'importante centralità assunta dalla riforma dell'art. 2135 c.c., nel contesto normativo dedicato, appunto, all'impresa agricola, si è, in

⁵⁰ V. sul punto A. Jannarelli, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in *Dir. e giur. agr. e dell'ambiente*, 2002, 213 s.

⁵¹ Così avvertiva A. Graziani, *L'impresa e l'imprenditore*², Napoli, 1962, 48.

⁵² Alessi, *L'impresa agricola*, cit., 80.

effetti, più in generale assistito ad un graduale ridimensionamento dell'originale specificità di tale disciplina.

Si pensi, innanzi tutto, alla intervenuta riforma del credito agrario ed alla sua despecializzazione⁵³; alla citata riforma del registro delle imprese ed alla previsione dell'obbligo di registrazione delle imprese agricole in un'apposita sezione ad esse dedicata dalla l. 29 dicembre 1993 n. 580 (come già precisato) per gli effetti di pubblicità notizia e, dal 2001, anche dichiarativa; alla costante richiesta da parte del legislatore comunitario della tenuta di scritture contabili da parte degli imprenditori agricoli ai fini di un controllo in relazione alla utilizzazione delle agevolazioni e dei finanziamenti da parte delle stesse⁵⁴; alla approvazione della direttiva CEE n.34 del 1999, con cui, al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola, si è modificato l'art.2 della direttiva n.375/85 nel senso della inclusione dei prodotti agricoli nell'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità del produttore. Si ricorda che l'art.2 della direttiva 375/85 prevedeva l'esonero dal regime di responsabilità dei prodotti agricoli non sottoposti a prima trasformazione, scelta fatta propria anche dal legislatore italiano (art.2, 2° e 3° comma del D.P.R. 224/1988)⁵⁵.

⁵³ Per approfondimenti si rinvia a G. Pisciotta, *Il credito agrario verso la despecializzazione*, Torino, 1995.

⁵⁴ Ma v. gli approfondimenti svolti *supra* par. 2.3

⁵⁵ Circa la contraddittorietà della scelta posta in essere dal legislatore italiano si rinvia a G. Pisciotta, *La responsabilità del produttore agricolo*, in *Contr. impr.*, 1992, 339 s. La scelta operata dal Consiglio dei Ministri non pare però tener conto delle sostanziali differenze tra agricoltura e "agricoltura biologica" e denuncia una contraddizione: da un lato tale metodo di produzione viene incentivato proprio perché idoneo a tutelare gli interessi dei consumatori, dall'altro però, ai fini della responsabilità, lo si considera implicitamente un metodo egualmente a rischio. Nel senso di una differenziazione tra i due metodi di produzione e, dunque, di diverse scelte in ordine alla disciplina della responsabilità si rinvia a G. Pisciotta, *La responsabilità per danno da prodotto e la produzione agricola con metodo biologico*, in *Il dir. dell'agr.*, 1993, 99 s.

In definitiva a giustificare il cambiamento di rotta della legislazione speciale, è proprio il venir meno del presupposto fondamentale implicito nella distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale così come adottata nel sistema del codice del 1942, e, cioè, la distinzione circa la “natura” delle attività svolte dagli imprenditori: “natura non nel senso delle specie di attività elencate nell’art.2135 c.c., rispetto alle specie di attività elencate nell’art. 2195 c.c.... ma natura dell’attività intesa come tipica di tutte e tre le attività agricole...si vuole (cioè) alludere al modo con cui l’imprenditore agricolo svolge la sua attività”⁵⁶.

Come si è già avuto modo di sottolineare, il vecchio sistema ancorato ad una concezione territoriale di agricoltura ha lasciato il posto ad una definizione di imprenditore-produttore del settore agro-alimentare e ad una disciplina della relativa attività del tutto coerenti con le profonde modifiche delle strutture produttive e del mercato agricolo cui si è precedentemente accennato. Ciò ha comportato, come si è detto, “l’inclusione tra attività agricole di attività che, valutate alla stregua dei criteri correnti, non possono che essere considerate commerciali” scelta legislativa dettata, appunto, dall’esigenza “di adeguare la

⁵⁶ Così A. Germanò, *Sul perché dello speciale “statuto” dell’impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in AA.VV. *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, cit., 208. La dottrina tradizionale ha sottolineato la diversa natura dell’attività agricola definendola come un’attività “tecnica” più che negoziale (E. Bassanelli, *Corso di diritto agrario*, Milano, 1946, 41), un’attività economicamente “meno dinamica” (E. Casadei, *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di Irti, Torino, 1978, 80), “non rapida”(P.Scalini, *L’impresa e i contratti agrari*, Torino, 1989, 27), “più calma”(M. Ghiron, *L’imprenditore, l’impresa e l’azienda*, Torino, s.d., 49). Si trattava di un’attività non al centro di “correnti mercantilistiche” (Bassanelli, op. cit.), con una modesta serie di contatti con il pubblico (G. Valeri, *Manuale di diritto commerciale*, vol.I., Firenze, 1950, 20) e dunque meno bisognosa di consumatori (Ghiron, op. cit.) e di particolari investimenti (G. Auletta-N. Salanitro, *Diritto commerciale*. Milano, 1990, 18) e, conseguentemente, con un ridotto ricorso al credito ed al mercato dei capitali (P.G. Jaeger-F. Denozza, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 1989, 39). “Così, la scarsa operatività dell’imprenditore agricolo nel campo negoziale e soprattutto nel momento del ricorso al credito renderebbe non necessari gli accorgimenti di pubblicità e di tutela dei terzi, che, invece, sono dettati a carico dell’imprenditore commerciale” (Germanò, op. cit. 209).

normazione alla realtà del mondo agricolo”⁵⁷. Tale scelta, però, non è andata fino in fondo: così appare del tutto ingiustificato il privilegio accordato all'imprenditore agricolo che rimane tuttavia sottratto all'applicazione delle procedure concorsuali, privilegio che appare confermato anche alla luce dei principi indicati nella delega al governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali ⁵⁸ come recentemente attuati dal Governo. In tali principi è infatti indicato che si pervenga alla semplificazione della disciplina anche “attraverso *l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto*” del fallimento.

La previsione della estensione dell'ambito soggettivo esentato dall'applicabilità del fallimento, in controtendenza rispetto alle scelte emerse nei precedenti progetti di legge di riforma delle procedure concorsuali ⁵⁹, rafforza la posizione privilegiata dell'impresa agricola che si trova già inclusa in quell'ambito.

E così il decreto legislativo approvato in attuazione della delega ⁶⁰ ha previsto la sostituzione dell'art. 1 della L.Fall. con la seguente disposizione “Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) 1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che

⁵⁷ Così Buonocore, *Il nuovo imprenditore agricolo*, cit., spec. 6/I.

⁵⁸ V. l'art.1, comma 5 e 6 della l. 15 maggio 2005 n.80 recante la tra l'altro la delega al governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali che, tra i principi della delega, prevede la semplificazione della disciplina “attraverso *l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto*”.

⁵⁹ Più in generale sui vari disegni di legge M. Sciuto, *La riforma delle procedure concorsuali: una mappa sommaria dei progetti in discussione*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 47 s. In particolare sulla esenzione dal fallimento degli imprenditori agricoli v. Pisciotta, *Il regolamento (CE) n. 1346/2000*, cit., 413 s.; G. L. Nigro, *La nuova impresa agricola in stato di insolvenza*, in *Dir. e giur. agr. e dell'ambiente*, 2004, 133 s.

⁶⁰ V. d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della l. 14 maggio 2005, n. 80

esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento."

In questo modo, allora, sembra perdere consistenza anche la soluzione avvistata da una dottrina, all'indomani dall'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. che avvertiva che "l'impatto applicativo della norma potrebbe riservare qualche sorpresa, nel senso che qualche tribunale potrebbe disattendere motivatamente certi "inquadramenti agricoli" operati dal legislatore e potrebbe fare fallire alcuni imprenditori dichiarati agricoli *iussu principis*, ma mille miglia lontani da campi e boschi"⁶¹.

In effetti immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 2135 c.c. riformato e sotto la vigenza dell'art. 1 della legge n.267 del 1942 nella sua originaria formulazione, a fronte di una interpretazione dei Tribunali fallimentari⁶²

⁶¹ Buonocore, *Il nuovo imprenditore agricolo*, cit.

⁶² I primi che si sono trovati ad affrontare il problema della applicabilità o meno della disciplina del fallimento agli imprenditori agricoli qualificati tali secondo il nuovo criterio posto dalla riforma del 2001. In tal senso v anche il Trib. Mantova, 4 dicembre 2003, in *Riv. dir. agr.*, 2005, II, 33 nota Porri secondo cui "L'allevatore definibile agricolo in base alla vigente disciplina, il quale, avvalendosi del personale e delle strutture dell'azienda agricola, ha comprato e venduto animali altrui, dei quali non ha curato neppure una fase del relativo ciclo biologico, è (anche) imprenditore commerciale, ed è dunque soggetto a fallimento se versa in stato di insolvenza." E ancora il Trib. Agrigento, 14 aprile 2003, in *Giur. it.*, 2004,

acriticamente appiattita sul testo riformato dell'art. 2135 c.c., il Supremo Collegio aveva espresso la necessità di richiamare i principi generali posti dall'ordinamento in materia di interpretazione, invitando i giudici "a tener conto" nel momento interpretativo sì "del presente, e cioè delle evoluzioni che modificano il sistema sul quale la forza precettiva della regola di diritto interviene" ma anche a "volgere lo sguardo al passato, e cioè al momento in cui la legge viene emessa ed al sistema legislativo che, all'epoca, vigeva perché ... la norma non è intelligibile in sé, ma solo in funzione di una realtà e compito del giurista è la valutazione normativa di tale realtà"⁶³.

Per la Corte di Cassazione, dunque, ciò che caratterizza l'attività agricola nel precedente testo dell'art. 2135 c.c. (al quale faceva riferimento l'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nell'ambito del sistema legislativo vigente), anche alla luce della disposizione contenuta nell'art. 44 della Costituzione, è che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra, e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al fattore produttivo terra.

"Solo questo dato – affermava la Corte - segna il discrimine tra l'attività agricola e quella commerciale, disciplinata dall'art. 2195 cod. civ., posto che in entrambi i casi trattasi di un operatore che esercita la sua attività attraverso

1431 nota De Rentiis che afferma che "Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, va esclusa la natura di impresa agricola ai sensi del novellato art. 2135 c.c. che ne precluderebbe la sua assoggettabilità alla procedura concorsuale, quando l'oggetto sociale pattuito è quello di lavorazione e trasformazione di ortaggi senza che risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico vegetale o animale (Nella specie, il tribunale ha ritenuto che non si può ritenere che una società svolga attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. quando, oltre ad essere iscritta al registro delle imprese nella sezione ordinaria, in concreto si limita ad acquistare prodotti ortofrutticoli a terzi ad imbustarli e a distribuirli commercialmente, senza compiere alcuna attività di lavorazione e trasformazione di materie prime). Ancora secondo il Trib. Sassari, 12 luglio 2002, in *Riv. giur. Sarda*, 2003, 341 nota Cossu "Ai fini dell'accertamento dello "status" di imprenditore agricolo, l'iscrizione nel registro delle imprese con una determinata qualifica o in determinati albi costituisce un elemento indiziario della qualità dell' impresa , ma non comporta "ex se" la qualificazione giuridica dell' impresa come commerciale o agricola , mentre occorre considerare qualsiasi attività ricollegabile al ciclo biologico, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati".

⁶³ V. Corte cass., sez. I. civ., 5 dicembre 2002, n. 17251, in *Riv. dir. agr.* 2003, 195 s.

una struttura organizzata in forma di impresa. L'interpretazione letterale dell'art. 2135 c.c. non consente altra lettura. L'indubbia chiarezza del dato testuale esclude l'ingresso ai criteri sussidiari di cui all'art. 12 delle preleggi, che vieta l'attribuzione al testo normativo di altro senso che quello fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse". Pertanto poiché "la nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ. (nel testo precedente alla novella di cui al d.lgs. n.228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fall. (imprese soggette a fallimento), presuppone che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al fattore terra " ... "il riferimento al solo ciclo biologico del prodotto (pur se esatto dal punto di vista tecnico) non esaurisce il tema di indagine devoluto al giudice di merito per l'accertamento, ai fini della soggezione al fallimento, della natura dell'impresa".

Secondo la suprema Corte, cioè, il fatto che il nuovo testo dell'art. 2135 c.c. ha introdotto un nuovo criterio di agrarietà per la qualificazione degli imprenditori agricoli non avrebbe consentito un'automatica interpretazione innovativa dell'art. 1 della L. Fall. essendo questa norma nella sua (originaria) formulazione - coeva alla vecchia versione dell'art. 2135 c.c. - ispirata al criterio di agrarietà su cui si fondava l'originaria nozione di imprenditore agricolo.

Ma la novità costituita dalla introduzione della nuova formulazione dell'art. 1 della L. Fall. è destinata a ribaltare la soluzione indicata dalla Corte: la riforma dell'art. 1 della L. Fall. - intervenuta ben cinque anni dopo l'avvenuta modifica dell'art. 2135 c.c. ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo n.228 del 2001 - comporta una lettura coordinata delle due norme che finisce per

confermare l'esclusione dell'imprenditore agricolo (come definito dopo la riforma dell'art. 2135 c.c.) dal fallimento.

Tuttavia, tali conclusioni sollecitano una riflessione circa l'iniquità della situazione determinatasi che potrebbe essere eliminata soltanto interpretando il dato normativo vigente alla stregua della tesi qui sostenuta. Pertanto "se è vero che l'agrarietà non vale più ai fini civilistici a contrapporre l'impresa agricola a quella commerciale, che del resto – com'è opinione dominante – non è positivamente definita, deve allora ritenersi che nell'impresa commerciale in senso civilistico ricade altresì la novellata impresa agricola. E così, quando l'art. 2221 c.c. dispone che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali, dovrà ritenersi che l'impresa agricola ormai collocata nell'area della commercialità non può sottrarsi alle procedure concorsuali se non in quanto piccolo imprenditore o in quanto ciò sia espressamente previsto dalle leggi speciali"⁶⁴.

Anzi la sottoposizione dell'imprenditore agricolo al fallimento renderebbe giustizia a tutti quei piccoli imprenditori agricoli qualificati alla stregua dei criteri indicati dalle lett. a) e b) dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e consentirebbe agli altri imprenditori agricoli di poter accedere agli istituti introdotti dalla nuova disciplina sulle procedure concorsuali che permettono la continuazione dell'impresa evitando il disgregamento dei beni aziendali. Inoltre una tale impostazione risulterebbe coerente con la disciplina prevista dal Reg. (CE) n.1346/2000 sulle procedure d'insolvenza

⁶⁴ Così conclude S. Fortunato, *La nuova nozione di impresa agricola*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, spec. 235.

transfrontaliere⁶⁵ perché renderebbe il sistema italiano compatibile con quello degli altri paesi dell'Unione europea.

⁶⁵ Sul punto si rinvia ancora a Pisciotta, *Il Regolamento (CE) n.1346/2000*, cit.